

## Piano Annuale per l’Inclusione (delibera entro il 30 giugno)

Com’è noto, il D.M. n. 182 del 29 dicembre 2020 ha stabilito che il nuovo modello unico nazionale di Piano Educativo Individualizzato (PEI) per alunni con disabilità, differenziato solo per ordine e grado di istruzione, dovrà essere adottato a livello nazionale dall’anno scolastico 2021/2022. Il passaggio graduale al nuovo modello ha consentito pertanto alle scuole di adeguare progressivamente la progettazione educativo-didattica alle nuove norme relative all’inclusione, anche per permettere la revisione della relativa modulistica. Tuttavia, il decreto ha previsto l’adozione di un “PEI provvisorio” entro il 30 giugno 2021 nei casi di nuova certificazione (giunta in corso d’anno o per alunni neoiscritti alla scuola dell’infanzia e primaria) [<https://www.anp.it/2021/05/17/il-pei-provvisorio-come-un-work-in-progress-per-la-promozione-di-una-scuola-inclusiva-la-scheda-di-sintesi/>].

In questa fase transitoria non sono invece state apportate modifiche o introdotte nuove misure per quanto riguarda la compilazione e la delibera del PAI (Piano Annuale dell’Inclusione). Tale documento programmatico, contemplato dal D. Lgs. 66/2017, rappresenta dunque ancora lo strumento attraverso il quale le scuole pianificano le attività, le risorse e gli interventi per realizzare l’inclusione relativamente all’anno scolastico successivo. L’art. 8 di detto decreto, infatti, prevede che *“ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, predisponde il Piano per l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica. Il Piano per l’inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili”*.

Entro il 30 giugno, pertanto, le scuole sono chiamate a elaborare il Piano, nelle varie parti che tradizionalmente lo compongono, attraverso il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) costituito, oltre che dal dirigente e dai suoi collaboratori, da tutte le figure di sistema attinenti all’area inclusione: funzioni strumentali, referenti DSA, referenti BES etc. Nella prima parte il Piano dovrebbe riportare sia una rilevazione degli alunni BES presenti, sia le risorse strumentali e umane impiegate (in particolare i docenti curricolari e di sostegno, ma anche il personale ATA). Dovrebbero inoltre essere previste le modalità di coinvolgimento delle famiglie e del territorio e l’esplicitazione dei punti di forza e di criticità in merito agli interventi pregressi. Nella seconda parte del Piano occorre invece indicare gli obiettivi di incremento e di miglioramento dell’inclusività per l’anno scolastico successivo, nonché i fabbisogni di organico necessario per garantire tali livelli.

Una volta deliberato in sede di Collegio, il PAI va inviato agli organi competenti per le relative assegnazioni. In questa fase transitoria la richiesta di organico per il prossimo anno scolastico deve ancora essere inoltrata agli Uffici scolastici regionali, in attesa che siano istituiti, come prevede il D. Lgs. 66/2017, i Gruppi per l’Inclusione Territoriale e Regionale (GIT e GLIR).

Ricordiamo che, nonostante il PAI sia un documento autonomo, esso deve risultare strettamente connesso e coerente rispetto al PTOF in cui trovano una esplicitazione ampia e dettagliata i progetti e gli interventi mirati all’inclusione scolastica.